

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: [bcc@bccflumeri.it](mailto:bcc@bccflumeri.it) Sito internet: [www.bccflumeri.it](http://www.bccflumeri.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

**CHE COSA E' IL PRIVILEGIO**

Il privilegio, costituito dal debitore (Cliente) o da un terzo nell'interesse del Cliente (Concedente), attribuisce alla banca, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

Il privilegio può avere ad oggetto:

- Impianti ed opere esistenti e future, concessioni e beni strumentali;
- Materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame, merci;
- Beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- Crediti anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle precedenti lettere.

Il privilegio deve sempre risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; in tale atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice il debitore ed il soggetto che ha concesso il privilegio viene assunto.

L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinato alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta nel registro tenuto nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quello ove risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.

Il Concedente che ha pagato la Banca o ha sofferto l'espropriazione dei beni dati in garanzia, ha diritto di rivalersi contro il Cliente e gli eventuali suoi fideiussori.

Il Cliente e il Concedente sono obbligati a mantenere assicurati contro i rischi indicati dalla Banca e per i valori giudicati idonei dalla medesima, i beni cauzionali, e a vincolare le polizze relative a favore della Banca.

**Principali rischi**

Tra i principali rischi, va tenuto presente quanto segue:

- il caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il privilegio, la banca può aggredire il bene dato in garanzia per il soddisfacimento del proprio credito.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

I costi connessi all'acquisizione e/o al mantenimento in essere della garanzia verranno regolati direttamente dal cliente con il proprio Notaio di fiducia

Informativa precontrattuale	€ 0,00
-----------------------------	--------

Invio documenti trasparenza	€ 0,70
-----------------------------	--------

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Istruttoria garanzia	€ 0,00
----------------------	--------

Revisione garanzia	€ 0,00
--------------------	--------

Perizia tecnica	Recupero costi effettivamente sostenuti
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House	€ 12,26
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo c/o Outsourcer	€ 9,91
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico	€ 8,96
Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
Spese vive	recuperate nella misura effettivamente sostenuta

## RECLAMI

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all'indirizzo di posta elettronica: [bcc@bccflumeri.it](mailto:bcc@bccflumeri.it) o [bccflumeri@actalispec.it](mailto:bccflumeri@actalispec.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Datore di privilegio	E' il soggetto che costituisce la garanzia a favore della Banca per un debito altrui
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo